



14498/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIOVANNI MAMMONE

- Presidente -

Dott. DANIELA BLASUTTO

- Consigliere -

Dott. GIULIO FERNANDES

- Consigliere -

Dott. ROSSANA MANCINO

- Rel. Consigliere -

Dott. CATERINA MAROTTA

- Consigliere -

Oggetto

*PREVIDENZA

Ud. 06/05/2014 - CC

R.G.N. 2084/2012

Rep.

eu

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 2084-2012 proposto da:

AM

, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BONAIUTI, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLINI ANTONIO gisuta procura speciale a margine del ricorso ;

- *ricorrente* -

contro

I

, in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato OTTOLINI

6081
14

TERESA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
ROMEO LUCIANA giusta procura speciale in calce al controricorso;

- *controricorrentE* -

avverso la sentenza n. 428/2011 della CORTE D'APPELLO di
CAGLIARI del 10/10/2009 depositata il 06/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l'Avvocato Antonio Nicolini difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti e chiede l'accoglimento del ricorso.



r.g.n. 2084/2012 .
Oggetto: rendita ai superstiti

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Cagliari ha rigettato il gravame svolto da AM contro la sentenza di prime cure che aveva rigettato la domanda proposta dalla predetta A nei confronti dell'1, volta a conseguire la rendita ai superstiti (d.P.R. 1124/65, art. 85), in qualità di madre di AA, convivente e contribuente al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, deceduto il 23 maggio 2005 in seguito ad infortunio sul lavoro;
2. il Giudice di appello, pur ritenuto che il figlio contribuiva al mantenimento della madre con la quale conviveva, ha escluso l'insufficienza dei mezzi di sussistenza della donna, sulla base del rilievo secondo cui, tenuto conto della pensione di reversibilità integrata al minimo della quale godeva, il reddito residuo, detratto l'affitto per la casa di abitazione IACP, era certamente assai limitato, ma non insufficiente a fronteggiare le primarie esigenze di vita;
3. avverso tale sentenza la A ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo;
4. l'1, si è costituito, resistendo, con controricorso;
5. il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato;
6. a prescindere dal rilievo secondo cui la ricorrente, pur deducendo violazione e falsa applicazione del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 85 e 106, si duole, in sostanza, della valutazione, operata dalla Corte di merito, della dedotta gravità della situazione economica, vanno comunque ribaditi, nella vicenda in esame, i principi affermati da questa Corte di legittimità, con la sentenza n. 2630 del 2008;

7. «la nozione di vivenza a carico è definita dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 106 (T.U.) nei seguenti termini: “Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto”;
8. i due presupposti sono entrambi necessari e come due facce dello stesso fenomeno (Cass. 25 agosto 2006 n. 18520);
9. il livello quantitativo di sussistenza del richiedente non è determinato né per legge, né con direttive amministrative, né attraverso la giurisprudenza di legittimità;
10. sul piano nomofilattico che le compete questa Corte può semplicemente dire che l'espressione “mezzi di sussistenza” con cui il d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 106, definisce lo stato di vivenza a carico richiama l'analoga espressione “mezzi necessari per vivere” di cui all'art. 38, primo comma, Cost., e non i “mezzi adeguati di vita del lavoratore”, di cui al secondo comma.
11. Costituisce, ancora, questione di diritto l'individuazione dei cespiti e dei debiti rilevanti per la valutazione della sufficienza dei mezzi propri di sussistenza...appare corretta la premessa dommatica che sottostà alla decisione del giudice d'appello, il quale ha dato rilievo al reddito da pensione ed ai debiti inerenti alla casa di abitazione, e non a fatti eccezionali quali i debiti ereditati dal marito defunto nella gestione dell'attività commerciale.
12. Ciò posto, la determinazione in concreto della sufficienza dei mezzi di sussistenza è tipico giudizio di fatto demandato al giudice del merito, il quale può valutare tale sufficienza in relazione al costo della vita, al potere di acquisto della moneta, e agli altri *standards* sociali del luogo in cui la vicenda si svolge.
13. Non sembra applicabile al caso di specie, data la diversità delle fonti normative e delle nozioni dalle stesse adottate, la giurisprudenza di

questa Corte (Cass. 3 luglio 2007 n. 14996), la quale, al fine di determinare la nozione di vivenza a carico nella diversa fattispecie della pensione di reversibilità a carico dell'1 in favore di figlio maggiorenne inabile, ha determinato la soglia di autosufficienza (recependo le determinazioni dello stesso Istituto previdenziale) nel limite di reddito previsto per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali stabilito dal d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14-*septies*, convertito, con modificazioni, in L. 29 febbraio 1980, n. 33, nel senso che un reddito proprio del figlio inabile inferiore a tale limite configura il requisito della vivenza a carico.

14. La giurisprudenza di legittimità si è, viceversa, focalizzata sul secondo elemento necessario, il contributo del *de cuius* ed il rapporto tra questo e i mezzi propri dell'ascendente.

15. Il principio enunciato è che, per quanto riguarda l'apporto del *de cuius*, non si richiede che il superstite fosse totalmente mantenuto in tutti i suoi bisogni dal lavoratore defunto, ma è indispensabile, e insieme sufficiente, che quest'ultimo abbia contribuito in modo efficiente al suo mantenimento mediante aiuti economici che per la loro costanza e regolarità costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sussistenza (Cass. 18 maggio 2001 n. 6794; Cass. 12 giugno 1998 n. 5910; Cass. 4 marzo 2002 n. 3069; Cass. 28 luglio 2005 n. 15914).

16. E' necessario, però, sempre l'altro presupposto, quello dell'insufficienza dei mezzi propri di sussistenza...» (così Cass. 2630/2008; v., più di recente, Cass. 29238/2011)

17. Quanto alla valutazione sulla sufficienza della pensione percepita, depurata dell'onere del canone di affitto dell'alloggio assegnato dall'Istituto autonomo case popolari, essa costituisce tipica valutazione di fatto insindacabile in questa sede di legittimità.

18. La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 6 maggio 2014, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., sulla base della relazione redatta a norma dell'art. 380-bis c.p.c.
19. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
20. La ricorrente ha depositato memoria.
21. Il Collegio condivide il contenuto della relazione non infirmato dai rilievi critici della parte ricorrente.
22. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
23. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, non sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis*, per l'esonero dal pagamento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 100,00 per esborsi, euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2014

Il Presidente

Giovanni Mammone



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 26 GIU. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

